



N.1476

U N I V E R S I T À   D E G L I   S T U D I  
C A T A N I A

-----  
**IL RETTORE**

- Visto l'art.9 del D.L. 1.10.1973, convertito con modificazioni nella Legge 30.11.1973, n.766, e successive modificazioni;
- visto l'art.10 del D.P.R. 10.3.1982, n.162;
- visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n.246;
- vista la Legge 11 novembre 1990, n.341, e successive modificazioni;
- visto il vigente Statuto di questa Università;
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- vista la Legge Regionale del 25 novembre 2002, n. 20, "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.....";
- visto, in particolare, il 2° comma dell'art.10 della su richiamata L.R. n.20/2002, che così recita: "I rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono eletti dalle rispettive categorie dell'Università di riferimento. Le votazioni si effettuano, con voto limitato a uno, con le modalità fissate per l'elezione del consiglio di amministrazione dell'Università ed in concomitanza con la stessa. ....";
- visto l'art.139 – Titolo V – Disposizioni varie e norme finali, della Legge Regionale n.4/2003, con la quale è stata modificata la L.R. 25.11.2002, n.20, ed in particolare il punto b) del comma 19, che così recita:  
"dopo la lettera f) del comma 1 dell'art.10 è aggiunta la seguente lettera:  
g) un rappresentante degli studenti che frequentano i consorzi universitari istituiti nelle province sulle quali gli E.R.S.U. esercitano la propria competenza territoriale";
- visto il proprio decreto del 10 marzo 2010 con il quale sono state indette, per i giorni 12 e 13 maggio 2010, le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi collegiali dell'Ateneo;
- Vista la delega contenuta nel decreto dell'Assessore ai BB.CC.AA. e della P.I. del 4 maggio 2005, n. 310/XVII, relativa allo svolgimento delle elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., in concomitanza alle elezioni studentesche in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo,

**D E C R E T A**

**ART.1**

Nei giorni 12 e 13 maggio 2010 avranno luogo le votazioni per le elezioni delle seguenti rappresentanze in seno al Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., per il biennio accademico 2010/2011 - 2011/2012:

- a) n.3 rappresentanti degli studenti di 1° livello;
- b) n.1 rappresentante degli studenti di 2° livello;
- c) n.1 rappresentante degli studenti dei corsi di studio attivati nelle sedi decentrate.

**ART.2**

A tale scopo saranno istituiti uno o più seggi elettorali dislocati per ciascuna Facoltà e nelle sedi decentrate.

### ART.3

Per l'elezione dei tre rappresentanti degli Studenti di primo livello, l'elettorato attivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, ai Corsi di studio con sede presso la città di Catania. L'elettorato passivo spetta agli stessi studenti che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione.

Per l'elezione del rappresentante degli Studenti di secondo livello, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo gli Studenti iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, alle Scuole di specializzazione, ai Dottorati di ricerca dell'Università di Catania.

Per l'elezione del rappresentante degli Studenti dei corsi di studio attivati nelle sedi decentrate, l'elettorato attivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni, in corso o fuori corso, ai Corsi di studio attivati nelle sedi decentrate.

L'elettorato passivo spetta agli stessi studenti che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso dalla data di prima immatricolazione.

### ART.4

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso il competente Ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università-Piano terra) **entro il termine perentorio** delle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2010. **Le liste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.**

I Regolamenti elettorali in premessa indicati prevedono che:

- le elezioni si svolgano sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza.
- Le liste non possono indicare un numero di candidati superiore a quello degli eligendi per ogni organo così come indicato all'art.1.
- Le liste dei candidati per gli studenti di 1° livello, comprendendo o non il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere, devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 75 studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Università di Catania, con sede presso la città di Catania.
- Le liste dei candidati per gli studenti di 2° livello, devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 18 studenti regolarmente iscritti all'Università di Catania.
- Le liste dei candidati per gli studenti di cui al punto c) dell'art.1 del presente decreto, devono essere corredate dalle firme, autenticate o da un notaio, o da un segretario comunale, o da un Sindaco o suo delegato, o da un funzionario dell'Università preposto dal Rettore, di almeno 18 studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell'Università di Catania, attivati nelle sedi decentrate.

Ogni studente può firmare la proposta di una sola lista.

- Le liste devono essere corredate dalle firme, sempre autenticate, dei candidati per accettazione e da almeno un presentatore, quest'ultimo in qualità di responsabile.

Le liste dei candidati e le firme in appoggio delle stesse devono chiaramente indicare il nome e cognome dello studente, il corso di studi o la Scuola di specializzazione o il Dottorato di ricerca ed il numero di matricola universitario.

Sono nulle le indicazioni dei candidati e le firme di appoggio che risultassero incomplete dei predetti dati.

Le liste dei candidati devono essere presentate all'Ufficio elettorale entro e non oltre il 20° giorno precedente a quello fissato per le votazioni.

L'Ufficio elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dall'Ufficio elettorale sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesti, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Avverso l'esclusione delle liste è ammesso ricorso innanzi la competente Commissione di cui al successivo art.11 entro 24 ore dalla notifica del provvedimento di esclusione al presentatore della lista. La Commissione si pronuncerà nelle 24 ore successive.

### **ART.5**

Ogni lista può designare, entro il 27 aprile 2010 per le funzioni di scrutatore, un elenco di studenti, regolarmente iscritti ed in possesso dell'elettorato attivo.

Ogni studente proposto per le funzioni di scrutatore deve sottoscrivere, per adesione, la propria designazione.

L'ufficio di presidente, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

Solo in caso di reale impedimento l'Ufficio elettorale può proporre al Rettore la designazione di altra persona.

Il sorteggio degli scrutatori e dei supplenti prescelti e l'assegnazione ai vari seggi elettorali avverrà il 5 maggio 2010.

**Entro tale data dovranno essere designati anche i rappresentanti di lista.**

### **ART.6**

Le operazioni di voto nei seggi, ai quali sono ammessi tutti gli studenti iscritti in corso e fuori corso, presso l'Università di Catania, in possesso dell'elettorato attivo, come richiesto al precedente art. 3 del presente bando, avranno luogo nei giorni 12 e 13 maggio 2010, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno 14 maggio 2010 con inizio alle ore 8.30.

### **ART.7**

In coincidenza con lo svolgimento delle elezioni prosegue regolarmente l'attività didattica dell'Ateneo, ad eccezione soltanto degli esami di profitto e di laurea che dovranno essere aggiornati.

Sono altresì sospese le lezioni che dovrebbero tenersi nelle aule adibite a seggi elettorali.

## **ART.8**

L'elettore per essere ammesso al voto deve esibire al Presidente o ad uno dei componenti del seggio un proprio documento valido di riconoscimento ed apporre la propria firma sulla lista dei votanti o su una rubrica appositamente predisposta.

L'elettore privo di documento di riconoscimento non è ammesso a votare (non è consentito il riconoscimento dell'elettore da parte dei componenti il seggio o di altri elettori).

Se il nominativo dell'elettore non risulta iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultano erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione, al Presidente del seggio elettorale, di una regolare certificazione rilasciata dal competente Ufficio Segreteria studenti che oltre ai dati anagrafici, deve attestare l'esatta data in cui è avvenuta l'iscrizione.

Se l'elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio elettorale deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

L'elettore dovrà indicare in modo chiaro ed inequivocabile la lista votata.

Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle prescritte o prive di bollo o non vidimate dal Presidente o dal Segretario del seggio;
- b) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

## **ART.9**

Ogni elettore può esprimere oltre il voto di lista, una sola preferenza.

Sono nulli anche i voti di preferenza per i candidati non compresi nella lista votata.

Se l'elettore non indica alcuna lista, ma indica un candidato della medesima lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito.

Su ogni contestazione, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria, facendola risultare nel verbale.

## **ART.10**

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla competente Commissione elettorale di cui al successivo art.11 del presente decreto.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione entro 10 giorni dalla proclamazione, che in contraddittorio deciderà nei successivi 15 giorni. Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 5 giorni dalla loro pubblicazione con ricorso al Senato Accademico che decide in via definitiva.

**ART.11**

Con successivo decreto sarà costituita presso il Rettorato la Commissione elettorale, così composta:

- un Professore di ruolo che la presiede;
- il Direttore amministrativo (o un suo delegato);
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo anche con funzioni di segretario.

La predetta Commissione, nominata dal Rettore, oltre a decidere su eventuali ricorsi di cui al precedente art.10, ha il compito di:

- 1) pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai componenti dei seggi e dai presentatori delle liste elettorali;
- 2) risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi nell'ambito dell'Università;
- 3) collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli all'Ufficio elettorale e procedere alla proclamazione degli eletti.

**ART.12**

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia ai Regolamenti elettorali citati nelle premesse.

Catania, 10 marzo 2010

**IL RETTORE**  
**(prof. A. Recca)**